

Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Barletta Andria Trani

Ministero dell'Economia e delle Finanze Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/BAT Area Sud Adriatica

PREMESSO che le Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

VISTO il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge n. 101/2021 recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";

VISTO il "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (di seguito anche "PNRR" o "Piano") approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 (*Council Implementing Decision* di seguito anche "CID") e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;

VISTI gli Accordi Operativi (*Operational Arrangements* di seguito anche "OA") del 22 dicembre 2021, con i quali sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica (validi fino al 2026) relativi al conseguimento di tutti i traguardi e gli obiettivi (*Milestone e Target*) necessari per il riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR in favore dell'Italia;

VISTO il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

VISTO l'articolo 6 del citato Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che individua il Servizio Centrale per il PNRR quale Struttura dirigenziale di livello generale istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con compiti di coordinamento



operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR, che rappresenta il punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241;

VISTI altresì gli artt. 8 e 9 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, che attribuiscono alle Amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti dal PNRR il coordinamento della fase attuativa dei relativi interventi e individuano gli Enti locali, insieme alle Regioni e alle Province autonome, quali referenti della "realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR" che concorrono al raggiungimento di Milestone e Target previsti nel Piano;

VISTO il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

VISTO, in particolare, l'articolo 8 del succitato Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante disposizioni per il "Reclutamento di personale per le attività di controllo, audit, anticorruzione e trasparenza";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 e ss.mm.ii., recante "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021, recante le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale nonché dei *Milestone* e *Target* degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel PNRR necessari per la rendicontazione alla Commissione Europea;

VISTO il Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla Legge 9 novembre 2021, n. 156, e in particolare il relativo articolo 10 recante "*Procedure di attuazione del* Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle *pubbliche amministrazioni*";

VISTO il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 ottobre 2021, recante "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178";

VISTO il Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";

VISTO il Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante "*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)*", convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79;

VISTO il Decreto – legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito dalla legge 24 aprile 2023, n.41, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), con il quale è stata istituita presso la Presidenza del Consiglio la Struttura di missione PNRR, con funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione del governo italiano nonché punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR, ed è stato istituito altresì presso Il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della



Ragioneria Generale dello Stato l'Ispettorato Generale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo sull'attuazione, gestione finanziaria e monitoraggio del PNRR;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2019, n. 103, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze" e ss.mm.ii;

VISTO in particolare l'articolo 16 commi da 4 a 6, del citato DPCM del 26 giugno 2019, n. 103, in base al quale:

- "4. Le Ragionerie territoriali provvedono alle attività in materia di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica con riferimento alle realtà istituzionali presenti nel territorio; esercitano nei confronti degli organi decentrati e degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato il controllo di regolarità amministrativo-contabile su tutti gli atti dai quali derivino effetti finanziari per il bilancio dello Stato, esercitano la vigilanza su enti, uffici e gestioni a carattere locale e le altre competenze necessarie per il funzionamento dei servizi. Svolgono altresì le funzioni che, in seguito all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 2, comma 1-ter del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono espletate a livello territoriale, nonché ogni altra attività attribuita dalle disposizioni normative vigenti o delegate dai Dipartimenti del Ministero.
- 5. Al fine del garantire il governo coordinato e l'erogazione dei servizi strumentali e trasversali in ambito territoriale, le Ragionerie territoriali svolgono le funzioni di presidio unitario in favore delle articolazioni territoriali del Ministero.
- 6. Il supporto per l'erogazione dei servizi istituzionali da parte delle Ragionerie territoriali, attraverso il presidio unitario, anche a favore delle altre pubbliche amministrazioni, è assicurato dai Dipartimenti del Ministero, per quanto di rispettiva competenza, anche mediante lo sviluppo e l'ampliamento dei sistemi informativi dell'Amministrazione";

VISTO l'articolo 3, comma 2, del Decreto legislativo n. 123/2011 in base al quale le Ragionerie territoriali dello Stato, unitamente agli Uffici centrali di bilancio, costituiscono il Sistema delle Ragionerie;

VISTO l'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che istituisce sette posizioni dirigenziali di livello generale, presso le sedi delle Ragionerie Territoriali dello Stato di Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo;

VISTA la Tabella allegata 1, di cui all'art. 8, 2° comma, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che definisce la competenza territoriale delle Direzioni generali e attribuisce alla sede della Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/BAT - Direzione generale dell'Area Sud Adriatica la competenza relativa alle Regioni Puglia, Molise e Abruzzo;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze emanato il 31 maggio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2022, n. 185, relativo alla individuazione delle Ragionerie Territoriali dello Stato e definizione dei relativi compiti;

VISTO in particolare l'art. 4, commi 2°e 3°, del suddetto D.M. che stabilisce i compiti, nell'ambito territoriale di competenza, delle predette Direzioni Generali attribuendo alle stesse il coordinamento del supporto ai compiti di audit del PNRR e di sostegno ai competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato per l'attività di monitoraggio e controllo del PNRR;

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, visto l'articolo 4, commi 4 e 4-bis;

VISTO, in particolare, l'articolo 11, comma 2, del citato Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 300 in base al quale "La Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, ferme restando le proprie funzioni, assicura l'esercizio coordinato dell'attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato e garantisce la leale collaborazione di detti uffici con gli enti locali";

VISTO il Decreto Presidente della Repubblica del 3 aprile 2006, n. 180, contenente il "Regolamento recante disposizioni in materia di Prefetture-Uffici territoriali del Governo, in attuazione dell'articolo 11 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni";

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 3, del citato DPR n. 180/2006, in base al quale "La Prefettura assicura, altresì, nel rispetto delle funzioni istituzionali ad essa attribuite dalla normativa vigente, la collaborazione dei propri uffici per l'esercizio delle funzioni delle altre amministrazioni dello Stato per le quali disposizioni di legge o di regolamento prevedono la possibilità, anche sulla base di apposite convenzioni, di avvalersi degli uffici della stessa";

CONSIDERATO il ruolo determinante dei Comuni nell'attuazione dei progetti PNRR per concorrere al raggiungimento di Milestone e Target del Piano;

CONSIDERATO che il MEF - Ragioneria Generale dello Stato e il Ministero dell'Interno intendono garantire una rapida attuazione delle progettualità del PNRR in linea con le tempistiche definite nel CID e negli OA;

CONSIDERATO che costituisce preminente interesse del MEF - Ragioneria Generale dello Stato e del Ministero dell'Interno promuovere il rafforzamento delle azioni a tutela del corretto avanzamento delle progettualità PNRR attraverso articolate modalità di cooperazione interistituzionale, tali da garantire efficaci iniziative di rafforzamento, della capacità amministrativa e tecnica delle Amministrazioni pubbliche locali, in qualità di Soggetti attuatori delle progettualità PNRR;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 12, comma 1-sexies, del Decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito con modificazioni dalla Legge 5 agosto 2022, n. 108, il Ministero dell'Interno ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in relazione alle rispettive competenze, hanno proceduto al reclutamento di personale inquadrato nell'area III, destinato ad operare nel quadro delle attività di supporto alle amministrazioni locali titolari di intervento del PNRR;

CONSIDERATO che l'art. 12, comma 1-septies, del summenzionato Decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, prevede che "Il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato stipulano un apposito protocollo d'intesa per definire l'attività di collaborazione destinata alle finalità di cui al comma 1-sexies, anche attraverso la costituzione di presidi territoriali unitari tra le prefetture-uffici territoriali del Governo e le ragionerie territoriali dello Stato";

VISTA la Determina n. prot. RR142 del 13 ottobre 2022 con la quale il Ragioniere Generale dello Stato ha attivato i Presidi territoriali PNRR, individuando i nominativi dei referenti presso le Ragionerie Territoriali dello Stato;

2

VISTO il Protocollo d'Intesa del 21/10/2022 stipulato tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze – RGS e il Ministero dell'Interno che reca disposizioni per lo svolgimento delle attività ivi indicate attraverso le rispettive articolazioni territoriali e nell'ambito delle differenti funzioni/competenze professionali, per contribuire a migliorare l'efficacia complessiva dei processi di gestione e attuazione delle progettualità PNRR mediante iniziative sinergiche di supporto diretto a favore delle Amministrazioni locali attuatrici;

VISTA la circolare congiunta del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 7556 del 14 marzo 2023, recante "PNRR - Linee guida per gli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle Misure a titolarità del Ministero dell'Interno";

VISTA altresì la circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento Affari Interni e Territoriali n.56 del 21/04/2023, con la quale è stata comunicata l'avvenuta pubblicazione delle linee Guida destinate ai Presidi Territoriali unitari, nell'ambito della Misura M2C4I.2.2 (Piccole e Medie opere) del PNRR, a titolarità Ministero dell'Interno;

CONSIDERATO che, in relazione a tutto quanto precede, occorre istituire il Presidio territoriale unitario per le attività congiunte finalizzate alla efficace attuazione delle procedure di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure del PNRR, indicate nel Protocollo stipulato tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dell'Interno, a titolarità del Ministero dell'Interno e ricadenti nella provincia di Barletta Andria Trani;

Tutto ciò premesso, visto e considerato,

DETERMINANO

Art. 1

È costituito il Presidio territoriale unitario della provincia di Barletta Andria Trani composto dal personale in servizio presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Barletta Andria Trani e la Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/BAT– Area Sud Adriatica di seguito indicato:

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Barletta Andria Trani

Dirigente *pro tempore* Area II – Enti locali / Area Gabinetto
Dirigente *pro tempore* Ufficio contabilità, gestione finanziaria, attività contrattuale e servizi generali
Funzionario Amministrativo dott. Lorenzo CALDAROLA
Funzionario Economico Finanziario rag. Rosa GUIDA

Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/BAT – Area Sud Adriatica

dott.ssa Simona SCARDICCHIO - Componente

dott. Salvatore ROMANAZZI

dott.ssa Francesca LAUCIELLO

dott. Saverio DE PALO

dott.ssa Mariasole DE PASQUALE

dott. Luigi IACOBELLIS

dott.ssa Valentina LENOCI –

dott. Francesco PROCACCIO –

sig. Maurantonio RICCHIUTI –

Dirigente Ufficio I

Componente (Referente dell'Ispettorato Generale PNRR);

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente





Art. 2

Il Presidio territoriale unitario svolge le attività nell'ambito territoriale di competenza sulla base degli indirizzi forniti dal Comitato di coordinamento, di cui all'articolo 4 del Protocollo d'intesa citato in premessa, ed in conformità con la circolare congiunta del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. 7556 del 14/3/2023, recante "PNRR - Linee guida per gli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle Misure a titolarità del Ministero dell'Interno", nonché con le Linee guida successivamente emanate dal Ministero dell'Interno, con la circolare n.56 del 21/4/2023, nell'ambito della Misura M2C4I.2.2 (Piccole e Medie opere) del PNRR, a titolarità Ministero dell'Interno.

Allo scopo di garantire la piena operatività dei presidi territoriali e nel rispetto del principio di leale collaborazione tra Amministrazioni statali, nell'ambito di ciascun presidio:

- il Dirigente dell'Ufficio contabilità, gestione finanziaria, attività contrattuale e servizi generali, delegato dal Prefetto, è responsabile del coordinamento delle attività e funzioni relative alle materie di propria competenza, impartendo direttive sull'organizzazione e sulle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nei confronti del personale addetto ai presidi;

- analoga responsabilità è attribuita, nel rispetto della funzione di coordinamento unitario di competenza delle Ragionerie territoriali di livello dirigenziale generale previste dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021, al Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato, o a un suo delegato, in relazione alle materie di sua competenza.

Art. 3

Il Presidio territoriale unitario svolge le attività indicate nell'articolo precedente instaurando un proficuo rapporto di collaborazione al fine di promuovere iniziative sinergiche di supporto alle Amministrazioni locali titolari di interventi finanziati dal PNRR e nel rispetto del quadro normativo vigente, degli indirizzi del Comitato di coordinamento nazionale e delle competenze istituzionali di ciascuna delle Parti.

I componenti del Presidio tengono riunioni congiunte, alle quali possono essere invitati a partecipare anche rappresentanti degli enti locali interessati, convocate dal Prefetto o dal Direttore della RTS o loro delegati, in base alla programmazione stabilita d'intesa dalle Parti.

Barletta, 19 maggio 2023

IL PREFETTO Riflesso

IL DIRETTORE GENERALE RTS

Mongell